



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot n 409/2023

**Linee guida in materia di liquidazioni
delle consulenze medico – legali e dei riscontri autoptici**

Anche all'esito della riunione tenutasi il 23 febbraio scorso sul tema, redigo le seguenti linee guida, quali criteri utili per determinare i compensi spettanti ai Consulenti.

La materia degli onorari è regolata dal T.U. sulle Spese di Giustizia (DPR n.115/2002) e dal Decreto Interministeriale 30 maggio 2022 (Ministro della Giustizia e Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Gli onorari dei consulenti possono essere, a seconda della prestazione, **fissi o variabili o a tempo** (le cosiddette *vacazioni*).

In questi termini prevede l'art. 49 del T.U., con rubrica "*Elenco delle spettanze*":

*"Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. **Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo**".*

L'art.50 del T.U. prevede che la misura degli onorari sia stabilita con tabelle approvate dal Ministro della Giustizia:

"Misura degli onorari.

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico".

Con Decreto interministeriale del 30.5.2002, recante "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", si sono pubblicate le tabelle per determinare la misura degli onorari fissi e variabili (cfr. il D.M. in allegato)

Sempre l'art.50 del T.U., al terzo comma disciplina specificamente le cosiddette *vacazioni*, ossia quando l'onorario non possa essere determinato in misura fissa o variabile secondo l'indicazione delle tabelle.

In questi casi, l'onorario deve essere parametrato sul tempo della prestazione.

"3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria".

I criteri di determinazione dell'onorario in base alle *vacazioni* sono dati dall'art.4 legge 8.7.1980 n.319:

"Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La

vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico”.

Rileva, inoltre, che “*il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione*” (art.4, c.5).

Quanto alla determinazione finale degli onorari fissi o variabili e a tempo, l'art.51 DPR n.115/2002, prevede che:

1. possano essere aumentati fino al venti per cento, qualora il Magistrato abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento, al momento del conferimento dell'incarico
2. inoltre e soltanto per gli onorari variabili, il Magistrato deve valutare la difficoltà, la complessità, la completezza e il pregio della prestazione ¹.

Così premesso, si tratta di stabilire quando l'onorario relativo a consulenza medico legale su vivi o ad un'autopsia debba essere liquidato ricorrendo alle tabelle di cui al D.M. 30.5.2002 (in misura fissa o compresa tra un minimo e un massimo) ovvero mediante il criterio delle vacanze (in misura proporzionata al tempo impiegato).

Anche secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, si ritiene di dover ricorrere alla liquidazione mediante il parametro tabellare di cui al DM. 30.5.2002 quando alla prestazione richiesta al Consulente corrisponda la previsione della tariffa, anche per via estensiva o analogica.

Qualora, invece, alla prestazione non corrisponda la relativa tariffa tabellare oppure non sia possibile estendere le ipotesi tipiche di liquidazione in base agli onorari fissi o variabili, troverà applicazione il criterio a tempo delle vacanze.

Pertanto, qualora al Consulente si richieda soltanto di indicare, mediante **visita medico-legale** del paziente o esame degli atti, l'entità delle lesioni e la durata della malattia, nonché eventuali residui di invalidità, troverà applicazione l'art.20 del D.M. 30.5.2002 (onorari fissi o in misura variabile):

“Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale euro 19,11...

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12”.

Parimenti, **in caso di autopsia**, gli onorari saranno in misura fissa o variabile qualora il parere possa essere subito espresso o meno, in questi termini:

“Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro

¹ **“ARTICOLO N.51**

Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili.

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato”.

ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

autopsia euro 67,66;

autopsia su cadavere esumato euro 96,58...

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario...

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86”.

Inoltre, l'**art.21** del medesimo Decreto Interministeriale, prevede che

“Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77”.

Tuttavia, sia in caso di accertamento medico-legale che di autopsia, qualora il quesito riguardi anche ulteriori, altri accertamenti, quali l'eziologia del fatto, la verifica di fattori concausali o meno, l'indicazione dell'idoneità del mezzo alla lesione e, comunque, in tutti i casi in cui sia da esprimere un giudizio sulla condotta di altri secondo protocolli o parametri (tipico il caso della Consulenza Collegiale per i casi di responsabilità sanitaria di cui all'art.590 sexies c.p.), dovrà trovare applicazione il criterio della liquidazione dato dalle vacanze.

Infine, richiamo l'art.52 DPR n.115/2022 che prevede **l'aumento fino alla misura del doppio in caso di prestazioni di eccezionale rilievo:**

“Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio”.

In questi casi, come già più volte, rilevato, è necessario che il Magistrato motivi l'aumento non ricorrendo al mero richiamo della norma, ma chiarendo e specificando quali siano le ragioni che lo giustificano.

Cuneo, 24 febbraio 2023.


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

Ai Magistrati

All'Ufficio Spese di Giustizia

Ai Medici Legali compresi dell'Elenco dei Consulenti e Traduttori.

Si pubblichino nel sito web.